

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2093**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CREMASCHI, NICOLETTO, BORELLINI GINA, BOTTONELLI, GELMINI, BIGLI, COMPAGNONI, WALTER, BALTARO, FOGLIAZZA, CAVALLARI VINCENZO, ANGELUCCI MARIO, REALI, CURTI, MARABINI***Annunziata il 2 marzo 1956*

Provvidenze per i militari che in servizio di leva come richiamati o trattenuti in tempo di pace abbiano contratto mutilazioni o invalidità per causa di servizio, e provvidenze a favore dei congiunti dei militari deceduti in tempo di pace per fatti attinenti al servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per un doveroso atto di giustizia, si sottopone al vostro esame ed alla vostra approvazione, la presente proposta di legge rivolta a stabilire per il personale militare di leva, trattenuto, richiamato o raffermao, in periodo di pace, ed ai loro congiunti, lo stesso trattamento previsto dalla legge n. 648 del 10 agosto 1950, a favore dei militari e loro congiunti, per fatti di guerra.

Il legislatore italiano, fino al 1912 (legge 27 giugno 1850, e successive modificazioni, che poi furono raccolte nel testo unico di tutta la materia, regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70) non conobbe differenze di trattamento di pensione per la invalidità o la morte del militare, per cause di guerra o per servizio compiuto in periodo di pace.

Fu solo successivamente, in occasione del conflitto italo-turco che la legge n. 667 del 23 giugno 1912, determinò l'attuale differenziazione di trattamento economico, che ha operato ed opera a danno di migliaia di militari o di congiunti di militari stessi; ma non v'è seria ragione che giustifichi questo diverso trattamento, dato che non è diversa la morte o la mutilazione riportata in periodo di pace o in periodo di guerra.

È ovvio che il diritto deriva in quanto il militare ha riportato una mutilazione che lo rende inabile o semi inabile ad un proficuo lavoro e, pertanto, limita la sua possibilità di avere un reddito di lavoro sufficiente al proprio mantenimento. Così pure dicasi per i congiunti che, in caso di morte del militare, ne subiscono le conseguenze economiche oltreché morali e umane, in quanto vengono privati di un aiuto che per i genitori anziani, in particolare, è estremamente indispensabile.

La differenziazione di trattamento di cui si occupa la presente proposta di legge, si identifica nei seguenti punti:

1°) nel trattamento delle pensioni dirette militari, privilegiate ed ordinarie, non è previsto l'assegno di previdenza di lire 72.000 annue, né l'assegno di incollocamento contemplati nelle pensioni di guerra dalla legge n. 648;

2°) nel trattamento delle pensioni per i genitori di militari deceduti durante il servizio militare prestato in tempo di pace, viene riconosciuto il diritto all'assegno di pensione solo se, all'atto del decesso del figlio essi hanno compiuto il 60° anno di età o sono riconosciuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo, che siano

sprovvisi di redditi ed a condizione che il deceduto non abbia lasciato nessun erede avente diritto a pensione;

3<sup>o</sup>) alla vedova non è riconosciuto l'assegno di previdenza previsto dall'articolo 56 per le pensioni di guerra, né tanto meno l'assegno supplementare dalla legge n. 263 del 2 aprile 1953 che prevede un aumento di lire 12.000 per l'esercizio finanziario 1953-54, lire 26.400 per l'esercizio finanziario 1955-56, consolidatosi poi per tutti i successivi esercizi.

La presente proposta di legge, lungi dal volere pretendere di raggiungere quanto dovrà essere fatto onde regolare *ex novo* tutta la complessa materia relativa alle pensioni militari, tende tuttavia ad eliminare queste sperequazioni stridenti e non più conciliabili con lo stesso spirito della Costituzione italiana. È da ricordare inoltre che il trattamento da noi proposto ha già avuto una estensione ai mutilati invalidi e congiunti dei caduti già appartenenti alla sedicente repubblica di Salò, regolata con la legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Con l'accoglimento della presente proposta di legge il Parlamento verrebbe incontro

a poche decine di migliaia di mutilati e di vedove, ma soprattutto di genitori meno abbienti che hanno perduto i loro figli, unico sostegno alle loro miserrime condizioni economiche e che oggi sperano nella nostra consapevolezza per lenire i sacrifici cui sono stati sottoposti e saranno sottoposti per la mancanza dei loro figli.

Non solo; va sottolineato anche che le categorie interessate sono prevalentemente composte da braccianti, operai, contadini poveri, piccoli artigiani, impiegati e comunque nullatenenti, cioè cittadini che più hanno bisogno del soccorso dello Stato per avere dato quanto di più caro essi possedevano.

Non dovrebbero inoltre sussistere motivi di bilancio tale da non potere essere superati, perché gli oneri derivanti dell'applicazione della presente proposta di legge, limitati a poche centinaia di milioni, potranno essere ricavati, prelevandoli dal capitolo n. 531 del bilancio del Ministero del tesoro alla voce « Fondo di riserva » e trasferendoli al Ministero della difesa per l'applicazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al militare che in servizio di leva in tempo di pace, come richiamato o trattenuto, ha riportato ferite o lesioni o ha contratto infermità per cause attinenti al servizio, è concesso un assegno in misura pari a quello previsto dalla tabella *D* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e compresi i relativi assegni accessori.

### ART. 2.

Nel caso che il militare in servizio di leva in tempo di pace, richiamato o trattenuto sia morto a seguito di malattia, infermità o lesioni, o per fatti di altra natura attinenti al servizio militare, viene concesso ai congiunti del militare deceduto un assegno in misura pari a quello previsto rispettivamente dalle tabelle *H*, *L*, *N*, *P*, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi gli assegni accessori.

ART. 3.

La concessione degli assegni di cui agli articoli 1 e 2 è subordinata alla esistenza di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la concessione della pensione di guerra.

ART. 4.

Gli assegni di cui agli articoli 1 e 2 sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate della Repubblica.

ART. 5.

I cittadini che all'entrata in vigore della presente legge già si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 possono inoltrare domanda per ottenere gli assegni stabiliti, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda stessa.

ART. 6.

Agli orfani ed ai congiunti dei militari deceduti, di cui all'articolo 2, sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisce alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonché tutte le previdenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra.

Ai mutilati e invalidi per servizio di cui all'articolo 1 sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra, salvo quelle concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro.

ART. 7.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1955-56, si provvederà mediante prelevamento dal capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

I Ministri del tesoro e della difesa sono autorizzati ad apportare le necessarie modificazioni agli stati di previsione per l'esercizio predetto.